

ROMA



Prot. n. RC/9346/2020


Anno 2020  
Ordine del giorno n. 18

**97<sup>a</sup> Proposta** (di iniziativa consiliare)

(a firma della Consigliera Monica Montella)

**Conseguenze sulla situazione economico-finanziaria di Roma Capitale a seguito della chiusura della gestione commissariale prevista dalla legge di bilancio 2019 per il 31 dicembre 2021.**

RC/8197/2020  
Prot. RQ/2020/4717  
DEL 10/03/2020



### Proposta di iniziativa consiliare

A firma della consigliera **Monica Montella**

**Oggetto:** Conseguenze sulla situazione economico-finanziaria di Roma Capitale a seguito della chiusura della gestione commissariale prevista dalla legge di bilancio 2019 per il 31 dicembre 2021

#### PREMESSO CHE

- La normativa che disciplina la Gestione Commissariale del debito pregresso del Comune di Roma si caratterizza per le sue peculiarità, presentando profili derogatori rispetto alla normativa generale sul dissesto degli enti locali. Ciò in ragione della particolarità di Roma Capitale, quale "Capitale della Repubblica", ai sensi dell'articolo 114, terzo comma della Costituzione.
- Le norme del TUEL che risultano immediatamente applicabili alla Gestione Commissariale sono le disposizioni di cui all'articolo 248, commi 2, 3, e 4, che riguardano l'impossibilità di intraprendere o di proseguire azioni esecutive, l'impignorabilità delle somme di competenza della Gestione Commissariale e il blocco degli interessi. Inoltre, si applica il comma 12 dell'articolo 255 del TUEL, il quale dispone che la massa attiva non può essere assoggettata a sequestri o a procedure esecutive.
- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2008 sono stati individuati, ai sensi di quanto disposto dal comma 2, lettera a) dell'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, gli istituti e gli strumenti di cui al titolo VIII del TUEL di cui può avvalersi il Commissario Straordinario.
- La Gestione Commissariale, come previsto dal comma 4 dell'articolo 78 del richiamato decreto legge n. 112 del 2008, è titolare di una contabilità speciale.
- Il Piano di rientro del debito di Roma ha avuto tre componenti fondamentali: la massa passiva distinta in debito commerciale e debito finanziario; la massa attiva e il finanziamento statale della Gestione commissariale riconducibili a 4 versioni del riepilogo della massa.
- Le prescrizioni a cui si è dovuto conformarsi il piano di rientro, in particolare per quanto attiene alla rilevazione della massa passiva, sono state originariamente individuate dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008.
- La procedura ha previsto l'acquisizione, da parte degli Uffici competenti del Comune di Roma, della attestazione, a firma dei responsabili dei vari servizi (comma 1 del citato art. 3) e la successiva decisione dell'inserimento delle posizioni debitorie nel bilancio relativo al piano di rientro da parte del Commissario Straordinario sulla base degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione, da altri atti e dall'attestazione di cui sopra (comma 3 del medesimo art. 3).
- Lo Stato Italiano finanzia indistintamente con 500 milioni tutto il debito che doveva e sta per essere ripianato con un contributo statale di 300 milioni di euro stanziato nel 2010 ed erogato alla gestione commissariale a decorrere dal 2011 e da 200 milioni di euro dall'addizionale Irpef su Roma e dai diritti di imbarco per un importo complessivo di 500 milioni di euro delle somme garantite "sine die" per norma alla gestione commissariale per il ripiano di questo debito.
- La gestione commissariale assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008.
- Il commissario straordinario due volte all'anno deve predisporre un Piano di aggiornamento del debito che poi viene recepito con DPCM.
- L'articolo 14, comma 13-ter del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che la Gestione Commissariale ha termine allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui una attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli Uffici di Roma Capitale.
- Per la Gestione Commissariale è stata individuata una procedura peculiare rispetto a quella - di carattere generale - relativa al dissesto prevista per gli enti locali, e ciò con particolare riferimento alla attività di rilevazione della massa passiva e a quella di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
- L'art. 1 comma 26 del Decreto Legge n. 138 del 2011 convertito con modificazioni nella Legge 148/2011, ha previsto una modalità semplificata di liquidazione degli importi inseriti nel Piano di Rientro riconducibili alla tipologia dei c.d. debiti fuori bilancio, in particolare è stato previsto che a tal fine "fermo restando il disposto degli artt. 194 e 254 del TUEL ... è sufficiente una determinazione dirigenziale assunta con

*l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Segretario generale*" del Comune di Roma Capitale.

#### **VISTO CHE**

- Roma Capitale ha ereditato dal passato strumenti derivati stipulati dall'amministrazione, per ottenere liquidità immediata da gestire senza i vincoli delle leggi di finanza pubblica, con Morgan Stanley, JP Morgan, Banca Opi (ora Intesa San Paolo), Dexia, Deutsche Bank e Ubs (tra il 2004 e il 2007). con circa 2 miliardi per 6 contratti di derivati con elevate ripercussioni di natura finanziaria.
- Tra il 2003 e il 2007 il Campidoglio ha stipulato contratti su derivati per un valore di svariati miliardi di euro. Nel 2003 il Comune lancia un primo prestito obbligazionario da 1,4 miliardi, al tasso fisso con cedola annua pari al 5,375%, articolandolo in tre tranches successive, una da 600 milioni e due da 400.
- A fronte dell'emissione di tipo bullet, il Comune ha stipulato operazioni in derivati per ricreare un piano di ammortamento del nozionale.
- A tal fine il Campidoglio si avvale di due strumenti: un "amortising swap", e un "sinking fund", vale a dire un fondo di ammortamento del debito.
- Attraverso l'"amortising swap" il Comune riceve annualmente un flusso di risorse finanziarie prefissato necessario al pagamento della cedola in cambio di una quota di ammortamento del debito e di una quota di interesse passivo.
- Le quote di capitale versate sono depositate su un "sinking fund" di proprietà della banca sul quale il Comune vanta un pegno di diritto reale, che immunizza il rischio legato alla controparte bancaria, ma lascia esposti al rischio di credito degli investimenti del fondo, scelti dalla Banca.
- La struttura di amortising viene creata con tre operazioni su derivati:
  - il 12 dicembre 2003 viene stipulato uno swap con Ubs per un nozionale di 600 milioni;
  - il 7 dicembre 2004 viene negoziato con Jp Morgan uno swap "fisso contro fisso step up" per un nozionale di 200 milioni
  - e il 17 dicembre un analogo contratto con controparte Deutsche Bank (poi sostituita, per inadempienza, con Jp Morgan);
  - il 23 novembre 2005 uno swap "fisso contro variabile" da 400 milioni con Ubs.
- Il 28 dicembre 2007 l'emissione obbligazionaria viene modificata, prolungando la scadenza di oltre 15 anni, fino al 27 gennaio 2048, con una riduzione del tasso annuo al 5,345%.
- Nel corso del 2008 si è manifestata una situazione finanziaria critica per Roma Capitale per cui l'attività istituzionale ha rischiato di essere paralizzata, con conseguente sospensione dell'erogazione dei servizi pubblici, compresi quelli essenziali.
- Alla luce di tale situazione, così certificata dagli ispettori del MEF della ragioneria generale dello Stato, in alternativa alla dichiarazione di dissesto prevista per tutti gli enti locali, si è stabilito una disciplina particolare con la quale, oltre agli organi della Gestione Ordinaria, ha portato alla costituzione della Gestione Commissariale con la nomina di un Commissario Straordinario del Governo per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso e un bilancio separato rispetto alla gestione ordinaria a partire dalla data del 28 aprile 2008 con due gestioni autonome.

#### **CONSIDERATO CHE**

- È partita nel 2009 un'inchiesta della procura di Roma, affidata al procuratore aggiunto Paolo Ielo, concentrandosi sui contratti stipulati dal Campidoglio con sette istituti di credito: Ubs, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Dexia, Banca Opi e Barclays per verificare eventuali irregolarità e se le banche hanno potuto lucrare ingenti commissioni occulte.
- Il commissario Straordinario Varazzani, ha chiuso sette contratti (sei nel 2011 e l'ultimo nel 2012) dei nove stipulati complessivi con una spesa di 200 milioni di euro a carico del Comune di Roma perché ha ritenuto di togliere il sinking fund e di recuperare tutte le somme che nel frattempo erano state accantonate per l'esigenza di liquidità nell'anno specifico e quindi ha ritenuto di chiudere tutti gli strumenti derivati per recuperare le somme a favore del debito commerciale.
- La Corte dei Conti nella relazione del 2010 sul "Controllo sulla gestione finanziaria del Comune di Roma per gli esercizi 2004 – 2007, con protezione all'esercizio 2008" (Parte IV "Contratti Derivati" - Deliberazione n. 20/2010/USGF nell'adunanza del 12 maggio 2010 Corte dei Conti cita che "Per il Comune

di Roma, si nota una forte concentrazione su un singolo intermediario: la distribuzione del capitale residuo dei derivati vede un 45,5% del totale in capo a UBS Limited, mentre gli altri intermediari (Dexia Crediop JP Morgan, Barclays) rappresentano ciascuno quote oscillanti tra il 12-13% ciascuna (Morgan Stanley 3%) [...]. Nel caso del Comune di Roma il debito con UBS (a parte il bond) è stato ristrutturato più volte nell'arco del tempo, .... Nel caso di rinegoziazione del contratto l'assorbimento di un mark to market negativo relativo al precedente contratto nel nuovo impedisce di far emergere con chiarezza il debito del Comune, che viene regolato extrabilancio, commettendo così una grave irregolarità contabile”.

- La Corte rileva poi che «per il Comune di Roma, si nota una forte concentrazione su un singolo intermediario: la distribuzione del capitale residuo dei derivati vede un 45,5% del totale in capo alla banca Ubs, mentre gli altri intermediari (Dexia Crediop JP Morgan, Barclays) rappresentano ciascuno quote oscillanti tra il 12-13% (Morgan Stanley 3%)».

- Particolarmente allarmante è risultata la seguente valutazione della Corte dei Conti: “Al momento della stipula l'Ente deve saper valutare se certi scenari non siano stati costruiti ad hoc da parte dell'intermediario. L'Ente dovrebbe disporre dei dati storici ed essere in grado di valutare quali scenari siano stati utilizzati dall'intermediario. L'Ente deve mettersi in condizioni di poter fare una corretta valutazione del prezzo, facendo ricorso a un advisor che non sia la banca stessa o un'entità della banca stessa. Anche questa rappresenta una difficoltà per il controllore esterno. Non risulta che il Comune di Roma abbia adottato questa precauzione”.

- Aggiunge sempre la Corte dei Conti: “Occorre che l'Ente disponga di una rappresentazione corretta dei benefici e dei rischi dell'operazione, affinché il rischio sia ragionevole e sia bilanciato per le due controparti..... In diversi derivati del Comune di Roma questa condizione non pare verificata e le prestazioni corrispettive non paiono bilanciate dal punto di vista delle probabilità del loro verificarsi”.

- Ancora due contratti risultano aperti, ed entrambi hanno come controparte Banca Opi, i cui contratti sono stati stipulati il 24 luglio del 2007 e scadono entrambi il 31 dicembre 2030. Questi due contratti non sono stati chiusi insieme agli altri 7 perché le perdite erano abbastanza consistenti per la gestione commissariale per poco meno di 19 milioni di euro alla data del 30 dicembre 2011.

- Il debito finanziario risulta costituito nel corso del 2018 dalle seguenti voci: 379 mutui oggetto della rinegoziazione con Cassa Depositi e Prestiti stipulata in data 20 dicembre 2018, per i quali è previsto il pagamento diretto a valere sui contributi di cui la Gestione Commissariale risulta beneficiaria, per un valore di debito residuo in conto capitale al 31 dicembre 2018 pari a circa € 1 miliardo; I prestito obbligazionario (BOC) emesso in tre tranches dal Comune di Roma tra il 2003 e il 2005, per un valore di debito residuo in conto capitale al 31 dicembre 2018 pari a circa € 1,4 miliardi; ulteriori 1072 contratti di mutuo, stipulati con 7 differenti istituti di credito, per un valore di debito residuo in conto capitale al 31 dicembre 2018 pari a circa € 2,5 miliardi; 2 contratti derivati il cui valore mark to market alla data del 31 dicembre 2018 è pari a circa € 34 milioni.

- Una quota rilevante del debito commerciale, circa € 850 milioni, è riconducibile a residui passivi relativi a prestazioni rese e non pagate e debiti fuori bilancio.

- I debiti potenziali derivanti da espropri e contenziosi di competenza della Gestione Commissariale sono fortemente influenzati dagli oneri derivanti dalla possibile emanazione di provvedimenti di acquisizione sanante ex 42-bis del DPR 327/2001 da parte di Roma Capitale. La legge di Bilancio 2019 ha previsto l'attribuzione alla Gestione Commissariale della competenza degli oneri derivanti dall'emanazione da parte di Roma Capitale di tali provvedimenti emessi successivamente alla data del 28 aprile 2008, ma riferibili ad utilizzazioni senza titolo di immobili, per scopi di interesse pubblico, iniziate in epoca precedente.

- Per i debiti potenziali derivanti da espropri e contenziosi di competenza della Gestione Commissariale al fine di valutare il volume di posizioni debitorie l'Avvocatura Capitolina e il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, come prevede la normativa vigente, dovranno produrre ed incentivare gli atti propedeutici alla presentazione delle relative istanze di liquidazione derivanti da contenzioso e/o da procedure espropriative pregresse “lavorabili” dagli uffici capitolini nei prossimi 36 mesi in previsione della chiusura della gestione commissariale prevista dalla legge di bilancio 2019 per il 31 dicembre 2021.

- Nel corso dell'audizione sul DL Crescita in VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, il commissario straordinario di Governo al debito storico di Roma Alessandro Beltrami, ha dichiarato che “per stimare il miliardo degli espropri su 10.000 posizioni sono state viste 150 posizioni che davano un costo potenziale di 500 milioni, quindi se i 150 casi che vediamo costano 500 milioni tutte le altre costeranno 1,5 miliardi. In sede di accertamento definitivo si è deciso di inserire un miliardo.... il fondo che era di un miliardo oggi è 974 milioni.... Per il contenzioso si tratta di un file redatto nel 2010 contenente 70.000 contenziosi con una stima fatta dall'Avvocatura Capitolina in 680 milioni di possibili cause contro. Con i

*debiti fuori bilancio è stata fatta la stessa cosa, sono tutte sentenze passate in giudicato. Ho il netto sentore che tra il debito indicato come espropri, il debito indicato come contenzioso e il debito indicato come debito fuori bilancio sia per alcune partite assolutamente triplicato. Una sentenza passata in giudicato di un esproprio quando è stata fatta la valutazione dove è stata messa? Nel contenzioso, negli espropri o nei debiti fuori bilancio? Ho la netta sensazione che sia stato messo tre volte. Non c'è prova che sia così. Da come è andata l'evoluzione del pagamento di questo debito commerciale il rischio che siano triplicate alcune poste è abbastanza evidente. È il motivo per cui si è ritenuto, dopo 11 anni di gestione, di porre un termine di chiusura alla gestione commissariale, dopo di che i debiti commerciali tornano nella gestione ordinaria..... la crisi di liquidità che adesso ha la gestione commissariale e che un domani è tutta di Roma Capitale..... sulle somme dell'addizionale IRPEF del Comune, ma viene meno l'obbligo giuridico perché oggi è il commissario che chiede l'addizionale e la Giunta la ratifica, con la chiusura della gestione commissariale sostanzialmente questo vincolo non c'è più e quindi è nella piena facoltà del Comune mantenerla o ridurla.. In relazione all'andamento del debito commerciale potrebbe esserci la possibilità per Roma Capitale dal 2022 - 2023 di ridurre l'addizionale IRPEF utilizzando i 2,2 miliardi di contributi in più che ha a disposizione...*

### APPURATO CHE

- Il titolo del prestito obbligazionario City of Rome, di tipo bullet, prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza del 27 gennaio 2048, e il pagamento di un interesse fisso annuale pari al 5,345% del capitale, per un valore di 74,8 milioni di euro l'anno e rientra nel debito pregresso del Comune di Roma in capo al Commissario Straordinario secondo il "Piano di Rientro" originariamente approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2008 e, successivamente, aggiornato dal "Documento di accertamento del Debito al 30 luglio 2010", approvato con l'art. 2, comma 196-bis, della Legge 191/2009, comma inserito dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10.
- Il titolo è negoziato alla Bourse de Luxembourg con codice di transazione commerciale. Il prestito obbligazionario City of Rome è un'obbligazione a tasso fisso per un ammontare di 1.400 milioni di euro al tasso del 5,345 % con la data di pagamento delle cedole fissata al 27 gennaio di ogni anno.
- Con il Decreto Crescita del 2019 è stato accollato allo Stato il prestito obbligazionario City of Rome della Gestione commissariale di Roma Capitale.
- L'accollo del BOC è stato motivato per sopperire alla crisi di liquidità della gestione commissariale per scarse risorse a decorrere dal 2022 e fino al 2034 con un picco di 250 milioni di euro.
- Il titolo è cresciuto del 35% tra il 30 aprile (data di presentazione del Decreto Crescita) e il 4 settembre del 2019 (ultimo giorno in cui sono state effettuate le ultime contrattazioni) in concomitanza con l'iter normativo, prevista nella bozza di Decreto, che era stata espunta al momento della presentazione (30 aprile), per poi essere riproposta dal Governo durante l'iter di conversione (28 giugno 2019).
- Operativamente a Roma Capitale è stato affidato il compito di promuovere le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni Rome City con scadenza 27 gennaio 2048 per 1,4 miliardi di euro al tasso fisso del 5,345%, all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato. In caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa".
- L'assemblea degli obbligazionisti, che si è tenuta il 17 gennaio 2020, (10 giorni prima della data di pagamento degli interessi) ha votato all'unanimità la proposta di trasferimento allo Stato della titolarità dell'obbligazione con l'87,01% degli obbligazionisti presenti.
- La norma, non prevedendo una rinegoziazione delle condizioni del prestito obbligazionario, ha generato un indubbio vantaggio per i possessori dovuto dalla garanzia dello Stato sull'obbligazione che ha ottenuto un *rating* più elevato e ha inciso sull'indice di adeguatezza patrimoniale degli istituti di credito che la detengono. Quali che siano gli effettivi detentori del titolo, l'operazione ha generato di fatto plusvalenze per centinaia di milioni di euro paventando un indebito arricchimento a vantaggio di privati.
- L'accollo del BOC è stato disposto senza chiedere nulla in cambio al titolare dell'obbligazione, non è stato subordinato alla ristrutturazione del mutuo, che se fosse stato previsto, avrebbe consentito risparmi sul pagamento degli interessi passivi a tutto vantaggio dello Stato che ne diviene possessore senza oneri differiti.
- Le condizioni di rimborso non hanno previsto la ristrutturazione e contestualmente accollo del mutuo allo Stato, che ne ha acquisito la titolarità.

- Nel corso dell'audizione sul DI Crescita in VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, il commissario straordinario di Governo al debito storico di Roma Alessandro Beltrami, ha dichiarato che *“1,4 miliardi di debito residuo sono in capo a INTESA e DEXIA non c'è indisponibilità in generale a rinegoziare c'è una forte difficoltà a rinegoziare per risolvere le criticità della gestione commissariale. Allungare le scadenze e concedere tre anni di preammortamento. Su questi due punti hanno manifestato una forte criticità. Sono anche i principali detentori del prestito obbligazionario. I due istituti di credito regolano i mutui in capo alla gestione commissariale in modo differente uno li considera Stato l'altro li considera Comune. Quindi sono classificati nel loro bilancio con profili di rischio diversi.”*
- Banca Dexia Crediop e Banca Intesa sono i maggiori detentori del BOC mentre dalla documentazione trasmessa dallo stesso Commissario al Parlamento risulta che i 74,83 milioni di euro di interessi sul titolo sono stati corrisposti alla Bank of New York Brussels, Irvt.
- L'operazione di accollo del BOC di Roma Capitale, prevista dal DI 34/2019 e conclusasi di recente con la delibera AC di Roma Capitale n° 176 (su Decisione di G.C. n°79 del 29 novembre 2019), poteva essere configurata in maniera tale da garantire un risparmio per lo Stato, anziché offrire un vantaggio ai soli detentori dell'obbligazione.
- A seguito della conclusione con esito positivo dell'operazione di accollo del prestito alla Repubblica Italiana, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del prestito obbligazionario sono stati assunti a carico del Bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.

#### VERIFICATO CHE

- - Le modalità della rilevazione della massa passiva del debito di Roma risultano confermate dalla recente introduzione nell'ordinamento dell'art. 1, commi 927 e ss. della legge 145 del 30 dicembre 2018, i quali, testualmente, dispongono: *“927. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fatti salvi gli effetti del periodico aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, entro il termine perentorio di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. 928. Le istanze presentate ai sensi del comma 927 sono accompagnate da specifica attestazione che le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008 e che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono altresì riferirsi a provvedimenti di riconoscimento del debito fuori bilancio assunti in conformità a quanto previsto dall'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 929. Per le eventuali obbligazioni per le quali non sia stata presentata un'idonea istanza ai sensi dei commi 927 e 928, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito. 930. La definitiva rilevazione della massa passiva è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su specifica proposta del Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma. Nelle more del definitivo accertamento della massa passiva del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, il Commissario straordinario procede, con le modalità stabilite dai periodici aggiornamenti del piano di rientro di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, o a seguito della presentazione di specifiche istanze avanzate da Roma Capitale, corredate di idonea attestazione circa la sussistenza, la certezza e la liquidità del credito, all'estinzione delle posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008. 931. [...] 932. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma, di cui al comma 930 del presente articolo, stabilisce il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando contestualmente, ai sensi e per gli effetti del comma 13-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.”*

- Al fine di semplificare l'attività di accertamento e liquidazione dei debiti commerciali a seguito di un parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato sulla corretta qualificazione della natura e dell'efficacia giuridica delle c.d. "attestazioni" da rilasciarsi dai responsabili dei servizi competenti per materia (di Roma Capitale), ex art. 3, comma 1 del DPCM 4 luglio 2008 è stata riconosciuta una sostanziale fidejuzienza alle "attestazioni" consentendo così di pervenire ad una definitiva ripartizione delle competenze in fase di liquidazione tra Gestione Commissariale e Roma Capitale esonerando la Gestione Commissariale dalla puntuale verifica, dal punto di vista documentale, dell'esistenza e dell'efficacia di ogni fatto gestionale già "attestato" dalle strutture burocratiche capitoline evitando, così, la lunga e dispendiosa fase di reperimento e trasmissione dell'enorme mole di documenti detenuti dalle diverse articolazioni amministrative capitoline, che, costituisce un fattore ostativo alla tempestiva conclusione del processo.
- Per l'intera durata del regime commissariale non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione.
- Con l'articolo 1, comma 932 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 si stabilisce la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale a far data dal 31 dicembre 2021.
- Con la recente introduzione dell'art 38 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con Legge n. 58 del 28 giugno 2019, al comma 1-lettera: è stato ulteriormente disposto che: a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale; b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930. iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale.
- Roma Capitale nel 2022 dovrà accogliere all'interno del proprio bilancio ordinario le partite debitorie e creditorie residuali della gestione commissariale, ma al tempo stesso rivedere il proprio Conto Patrimoniale, il Risultato di amministrazione, prevedere accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità, iscrivere vincoli derivanti dalla contrazione di mutui, ridurre i margini di spesa corrente, mettere a rischio il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del disavanzo ed il rispetto degli altri vincoli imposti dal Patto di stabilità e dalla Legge 118/2011 sulla contabilità armonizzata degli enti locali.
- Il decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali TUEL) prevede che un Comune sia dichiarato in deficit strutturale se presenta valori superiori ad una soglia di criticità per almeno la metà dei parametri obiettivo appositamente definiti (art. 242). In caso di deficit strutturale il Comune è soggetto ad una serie di controlli e limitazioni (art. 243). I comuni in situazione di pre-dissesto possono ricorrere, con l'approvazione di una delibera consiliare, ad una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra 5 e 20 anni a seconda della gravità della situazione (art. 243 bis). Se il comune non riesce a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili o non riesce a far fronte con risorse proprie ai crediti liquidi ed esigibili di terzi dichiara lo stato di dissesto finanziario, sempre con delibera consiliare, ed è nominato un organo straordinario di liquidazione (art. 244).
- Con gli effetti derivanti dalla chiusura della gestione commissariale si corre il serio rischio che Roma Capitale sia dichiarata in deficit strutturale e quindi si determina la situazione di pre-dissesto se non addirittura di dissesto finanziario.
- Con la chiusura della gestione commissariale non sarebbero più applicabili le disposizioni di cui all'articolo 248 commi 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) che riguardano l'impossibilità di intraprendere o di proseguire azioni esecutive, l'impignorabilità delle somme di competenza della Gestione commissariale e il blocco degli interessi.
- Con la chiusura della gestione commissariale verrebbe a decadere il potere transattivo nei confronti dei creditori, che negli anni ha consentito di conseguire notevoli risparmi.
- I debiti finanziari ammontano a 13 miliardi di euro di cui alla data di chiusura della gestione commissariale del 2022 l'ammontare dei debiti finanziari che confluirà nei conti capitolini sarà di quasi 6 miliardi di euro.
- Nel 2022 Roma Capitale avrà un deficit di 2,3 miliardi di euro per effetto dell'ingente ammontare dei debiti commerciali per 3,2 miliardi di euro dovuti per debito di 974 milioni di euro derivante da procedure espropriative pregresse, per 680 milioni di euro per debiti fuori bilancio derivanti da oneri da contenzioso, per 760 milioni di euro per debiti fuori bilancio maturati al 28.4.2008 più le prestazioni rese e non pagate e infine 700 milioni di euro di Debiti verso Gestione Ordinaria (Roma Capitale).

- Nel 2022 Roma Capitale dovrà accogliere all'interno del proprio bilancio ordinario le partite debitorie e creditorie residuali della gestione commissariale, ma al tempo stesso rivedere il proprio Conto Patrimoniale, il Risultato di amministrazione, prevedere accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità, iscrivere vincoli derivanti dalla contrazione di mutui, ridurre i margini di spesa corrente, mettere a rischio il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del disavanzo ed il rispetto degli altri vincoli imposti dal Patto di stabilità e dalla Legge 118/2011 sulla contabilità armonizzata degli enti locali.
- Con gli effetti derivanti dalla chiusura della gestione commissariale si corre il serio rischio che Roma Capitale sia dichiarata in deficit strutturale e quindi si determina la situazione di pre-dissesto se non addirittura di dissesto finanziario.
- Per effetto dell'impatto della chiusura della gestione commissariale la parte disponibile del risultato di amministrazione avrà segno negativo per quasi 4 miliardi di euro, nello stato patrimoniale il patrimonio netto si riduce di 6 miliardi di euro e raggiunge il valore di tre miliardi di euro.

**In ragione dei motivi espressi in narrativa**

**L'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

**Delibera**

di conferire apposito mandato ai competenti organi dell'amministrazione capitolina:

1. affinché la Ragioneria Generale di Roma Capitale predisponga una relazione sulla ricognizione della situazione economico finanziaria del Comune a seguito della chiusura della gestione commissariale e l'impatto delle risultante della ricognizione che si avrà sul bilancio capitolino nelle partite debitorie e creditorie residuali della gestione commissariale, e al tempo stesso rivedere il proprio Conto Patrimoniale, il Risultato di amministrazione, prevedere accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità, iscrivere vincoli derivanti dalla contrazione di mutui, ridurre i margini di spesa corrente, mettere a rischio il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del disavanzo ed il rispetto degli altri vincoli imposti dal Patto di stabilità e dalla Legge 118/2011 sulla contabilità armonizzata degli enti locali.
2. Affinché si attivi verso gli organi competenti affinché sia abrogato l'articolo 1, comma 932 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di scongiurare un ennesimo rischio di "default" della Capitale d'Italia.
3. Ad adoperarsi affinché la figura del Commissario straordinario del Governo possa coincidere con quella del Sindaco di Roma.

CONSIGLIERE CAPITOLINO  
MONICA MONTELLA

